

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) RICONOSCIUTE IDONEE (CONTRIBUTI, DONAZIONI, ELARGIZIONI EROGATE ALLE)
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lett. g)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 7
Rigo del Modello 730	E 26 Codice 7

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Sono deducibili, **nel limite del 2 per cento del reddito complessivo** (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

RICORDA:

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

- detraibili ai sensi dell'art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61 (art. 89, comma 12, del CTS);
- detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe

erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

RICORDA

ANCORA:

Il contribuente che fruisce di questa detrazione non può fruire delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10 cod 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

L'erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili. **La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.**